



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili*

*Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 23 settembre 2022

Osservazioni Documento per la consultazione 390/2022/R/eel "Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21"

Esprimendo generale apprezzamento per quanto propostoci sulle prescrizioni normative previste nei D.lgs. 199/2021 e 210/2021 volte a supportare lo sviluppo di iniziative sia di autoconsumo individuale/collettivo da fonti rinnovabili che di Comunità Energetiche, indicheremmo anche subito a seguire alcune osservazioni preliminari in tema:

- **Aggiornamento del TISSPC:** condivideremmo quanto proposto ed auspiccheremmo un'**ulteriore semplificazione** relativamente alla classificazione delle configurazioni di autoconsumo;
- **Aggiornamento TISDC:** in merito alla previsione che consentirebbe agli SDC esistenti la modifica del proprio ambito territoriale (cosa non consentita in precedenza), **non condivideremmo la previsione che prevede l'applicazione della regolazione vigente per i nuovi SDC**, sarebbe opportuno il mantenimento della regolazione in essere al momento della costituzione del SDC. La modifica dell'ambito territoriale a nostro avviso non può esser considerata di fatto elemento tale da comportare la modifica del trattamento regolatorio previsto per l'intero SDC già in essere prima della pubblicazione del D.lgs 210/2021.

Per quanto concernerebbe inoltre **l'autoconsumo diffuso**, rileveremmo i seguenti aspetti:

- **Autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta:** in merito alla possibilità di scelta in capo all'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta non riscontreremmo criticità, ma riterremo tuttavia opportuno chiedere che sia esplicitata l'eventuale possibilità di "switch" da uno all'altro meccanismo, a parità di configurazione elettrica, nel corso della vita utile



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

dell'impianto. Chiederemmo inoltre di chiarire quale sarà la modalità operativa attraverso la quale i consumatori ricadenti nelle configurazioni di cui all'Articolo 30, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 199/21 saranno chiamati a pagare gli oneri generali di sistema. Relativamente alla fattispecie "Autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta con trattamento previsto per Autoconsumo Diffuso" auspicheremmo infine che il MiTE confermi e inserisca tra i nuovi meccanismi di incentivo previsti dall'Articolo 8 del D.Lgs. 199/21 anche questa nuova casistica;

- **Estensione geografica:** apprezzeremmo lo sforzo fatto per l'individuazione semplificata dell'area sottesa a ciascuna cabina primaria, così come la definizione di criteri di prossimità tra le utenze e cabine primarie in modo da non separare tratti della medesima via oppure di non separare settori limitati di un medesimo quartiere cittadino ovvero agglomerati di case vicine tra loro. La proposta ci apparirebbe però di **complicata realizzazione** e soprattutto con la previsione di tempistiche non adeguate allo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso. L'inclusione o meno di un POD sotto la stessa Cabina Primaria è l'elemento discriminante per la costituzione di una Comunità Energetica: pertanto, per non rendere vano il lavoro fatto negli ultimi mesi, riterremo opportuno **prevedere, almeno nel transitorio, un sistema di interrogazione a Portale cui accedere tramite POD**. Sarebbe inoltre **opportuno garantire un sistema che assicuri la possibilità di avere risposte in tempi brevi anche per far fronte a situazioni che prevedono "configurazioni" già in via di definizione**. Sugeriremmo in tal senso, soprattutto nel periodo transitorio precedente alla messa a disposizione delle mappe, che vengano utilizzati dei parametri "flessibili" per la definizione dell'appartenenza di un'utenza a una determinata cabina (per esempio, nel caso in cui 2 utenze siano ubicate sulla medesima via possono, indipendentemente dalla cabina, afferire alla stessa CER);
- **Soggetti facenti parte delle varie configurazioni:** condivideremmo quanto propostoci, anche se resterebbe inteso che **i grandi consumatori possono far parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, fermo restando che non possono detenere l'esercizio dei poteri di controllo;**
- **Soggetto referente:** accoglieremmo con favore l'eccezione e l'apertura che prevedrebbe per la comunità energetica la possibilità di demandare il proprio ruolo di referente a un soggetto terzo (per esempio un produttore). Resta inteso che il mandato implica per il Referente la possibilità di gestire anche i flussi di cassa sottesi alla Comunità;



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- **Ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione:** condivideremmo quanto propostoci concordemente con quanto già previsto nella Delibera 318/2020;
- **Valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata:** condivideremmo quanto propostoci;
- **Determinazione dell'incentivo MITE:** auspicheremmo che gli strumenti incentivanti definiti dal MITE siano in grado di **supportare adeguatamente i progetti alla base delle configurazioni di autoconsumo diffuso** e che **l'incentivazione a regime sia tale da attrarre investimenti**, identificando un giusto trade-off tra la necessità di favorire una diffusione capillare sul territorio dell'autoconsumo, valorizzando quindi impianti di più piccola taglia, e al contempo non limitare lo sviluppo di impianti di taglia maggiore, affidando la loro sostenibilità economica principalmente alle economie di scala;
- **Modalità per lo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata:** pur apprezzando il grande sforzo nel semplificare la previsione normativa relativa allo scorporo in bolletta, evidenzieremmo il **permanere di evidenti oneri gestionali non solo per la società di vendita, ma anche per il soggetto referenti oltre l'aggravio amministrativo per GSE e SII**. Inoltre la numerosità dei soggetti potenzialmente coinvolti nella gestione dello scorporo appare tanto maggiore quanto più grande è la comunità energetica costituita e ciò in ragione del fatto che non tutti i punti di fornitura sottesi sono necessariamente riforniti dal medesimo operatore.

Per quanto concernerebbe infine il **TIAD**, **sarebbe preferibile mantenere la coesistenza della doppia disciplina**. La definizione del TIAD, anche se operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, rappresenta il riferimento normativo per le configurazioni in fase di progettazione. **La certezza normativa è un fattore cardine per la costituzione e l'ingegnerizzazione dei modelli di autoconsumo.**

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti